

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4025 del 19/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA M.G. DUE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTOFRENO (PC), VIA NAPOLI N. 5.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4105 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA M.G. DUE S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), VIA NAPOLI N. 5.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTE:

- l'istanza della Ditta **M.G. DUE S.R.L.** trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno alla Provincia di Piacenza con nota 09/11/2015, prot. n° 11678 (prot. prov.le n° 66578 di pari data), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione di prodotti di panetteria freschi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Napoli n° 5;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con nota 23/05/2016, prot. n° 6159 (acquisita agli atti Arpa in pari data con prot. n° 5285);

RILEVATO che l'istanza è stata avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per ottenere, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;

PRESO ATTO che:

- l'attività in oggetto è finalizzata alla vendita all'ingrosso;
- le acque reflue provenienti dal lavaggio delle attrezzature vengono scaricate in pubblica fognatura previo trattamento con un degrassatore e fossa Imhoff (alla quale confluiscono anche le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici);
- lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come indicate nella normativa regionale al punto 5) della Deliberazione G.R. n° 1053/2003);
- lo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di acque pluviali recapita nella condotta delle acque meteoriche della rete fognaria separata; tale scarico non necessita di autorizzazione;
- la ditta è stata autorizzata alle emissioni in atmosfera con con D.D. n. 1366 del 29.07.2009, atto con il quale subentrava nella conduzione degli impianti al Panificio Sangalli di Sangalli & C. S.n.c., precedentemente autorizzato con D.D. n. 2535 del 3.12.2002. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la ditta dichiara che *"il ciclo produttivo e gli impianti che originano le emissioni in atmosfera non subiscono variazioni rispetto a quanto autorizzato..."*;
- nell'istanza la Ditta ha dichiarato, con riferimento all'impatto acustico, che non sono intervenute variazioni rispetto alla situazione precedentemente oggetto di autorizzazione;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione alle emissioni in atmosfera dall'ARPA di Piacenza con nota 03/12/2015, prot. n° PGPC/2015/8667;

- parere favorevole espresso dall'Azienda USL di Piacenza con nota 30/12/2015, prot. n° 2018/0081037 (acquisito agli atti della Provincia di Piacenza in pari data con prot. n° 75792);
- nota 10/08/2016, prot. n° 9534 (acquisita agli atti il 20/09/2016 con prot. n° PGPC/2016/10068), con la quale il Comune di Rottofreno ha espresso parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche. Per quanto attiene l'impatto acustico, il Comune stesso non ha ritenuto necessaria l'acquisizione di nulla-osta per gli adempimenti previsti dalla L. 447/1995, in quanto la Ditta ha dimostrato il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n. 5 del 30/4/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **M.G. DUE S.R.L.** per l'attività svolta nello stabilimento in oggetto;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **M.G. DUE S.R.L.** (C. FISC. 01539850337) "produzione di prodotti di panetteria freschi" svolta nello stabilimento ubicato in Comune di Rottofreno, Via Napoli n° 5 (che è anche sede legale) Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 – lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 BRUCIATORE FORNO 1 FUNZIONANTE A METANO – 110,48 KW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 FORNO 1

Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a

EMISSIONE N. E3 BRUCIATORE FORNO 2 FUNZIONANTE A METANO – 110,48 KW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E4 FORNO 2

Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a

EMISSIONE N. E6 BRUCIATORE FORNO 4 FUNZIONANTE A METANO – 87,22 KW

Portata massima	1000 Nm ³ /h
Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E7 FORNO 4

Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a

EMISSIONE N. E8 BRUCIATORE FORNO 5 FUNZIONANTE A METANO – 87,22 KW

Portata massima	1500 Nm ³ /h
Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m
Durata giorni anno	320 g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolato	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E9 FORNO 5

Durata massima	8 h/g
Altezza minima	8 m

Durata giorni anno

320 g/a

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E1, E3, E6 ed E8, il gestore può non effettuare autocontrolli periodici per dette emissioni essendo utilizzato, come combustibile, gas metano;
 - b) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse;
 - c) i camini di emissione E1, E3, E6 ed E8 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I. 10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.;
3. **di impartire**, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, le seguenti prescrizioni:
- a) **entro un anno dal rilascio dell'AUA** le acque reflue industriali assimilate alle domestiche in uscita dal degrassatore dovranno essere convogliate a valle della fossa Imhoff, identificando un pozzetto di prelievo fiscale solo per le acque reflue industriali assimilate alle domestiche. La realizzazione di quanto richiesto dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, allegando una nuova planimetria della rete fognaria che ne evidenzia il nuovo assetto;
 - b) tutti i pozzetti di ispezione, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere sempre accessibili al personale addetto ai controlli; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale di cui sopra dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue;
 - c) le acque reflue dovranno rispettare (prima del degrassatore) i limiti di cui alla Tab. 1, punto 5), della Deliberazione G.R. n° 1053/2003;
 - d) il volume delle acque reflue in ingresso al degrassatore non dovrà essere superiore alla potenzialità depurativa prevista per lo stesso;
 - e) l'area interessata dagli impianti di trattamento delle acque reflue deve essere mantenuta costantemente sgombra e facilmente ispezionabile;
 - f) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi/grassi dagli impianti di trattamento;
 - g) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza effettuando tutte le necessarie operazioni di pulizia delle condotte e dei pozzetti di ispezione, provvedendo, con opportuna frequenza allo svuotamento dei materiali sedimentati;
 - h) deve essere garantita la costante funzionalità del misuratore di portata installato sulla rete di approvvigionamento idrico;
 - i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento degli impianti di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax), al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare un superamento dei limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera b) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - j) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Rottofreno, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di fare salvo** che i fanghi/grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
5. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto - sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2535 del 3.12.2002 (successivamente confermata in capo a M.G. DUE S.r.l. con det. Dir. 1366/2009);

- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.